

REGOLAMENTO COMUNALE

GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOMMARIO

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 – Nomina e durata

Articolo 3 – Compiti del Garante

Articolo 4 – Relazioni con gli Organi del Comune

Articolo 5 – Trattamento economico, struttura e personale

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Nell'ambito del Comune di S. Benedetto del Tronto è istituita la figura del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendo fra persone di indiscusso prestigio, che abbiano una documentata esperienza nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la elezione dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco. L'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Sindaco, per la nomina del Garante, rispetterà la disciplina comunale prevista dagli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente regolamento.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni della magistratura ordinaria e onoraria, dei dipendenti pubblici nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio – sanitaria. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. L'incarico è altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente e svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Facendo propria anche la segnalazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del 29/07/2019, le funzioni del Garante sono le seguenti:

- a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo, recepita in Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito, anche a livello nazionale, dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, istituito dalla legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre convenzioni internazionali e dalle norme interne

adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di S. Benedetto del Tronto;

- b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
- **non discriminazione** (art.2) : tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - **migliore interesse del minore** (art. 3): in tutte le decisioni il miglior interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo** (art.6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità, la paternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore** (art.12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- c) promuove, in costante raccordo con l'Osservatorio comunale permanente per l'Infanzia e l'Adolescenza, azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di San Benedetto del Tronto, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di S. Benedetto del Tronto;
- d) promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- e) ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle autorità che potranno esaminarle;
- f)
- g) vigila sull'applicazione della "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" elaborata dal Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con l'obiettivo espresso dalla Carta *"di rendere consapevoli gli adulti e in primis i genitori, della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare"*;
- h) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e di qualsiasi forma di discriminazione ed abuso delle persone minori di età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art.9 legge n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. Pen.;
- i) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito queste avvengano, all'autorità responsabile di garantire la tutela dei

- diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/ Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- j) verifica, tramite la collaborazione con le istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità all'accesso dei diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - k) nei casi di minori scomparsi segnala alle autorità competenti e al Commissario straordinario per le persone scomparse, dopo aver contattato personalmente il numero 116000;
 - l) segnala alle autorità competenti i casi di imminente o avvenuta sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore che vuole trasferire o ha trasferito illegalmente il figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore, dopo aver contattato personalmente il numero 116000;
 - m) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di San Benedetto del Tronto adotta in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - n) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - o) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la legge n. 112/2011 e con il Garante Regionale della Regione Marche previsto dallo Statuto Regionale (art. 52 e ss.) e dalla legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008;
 - p) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei minorenni e Ordinario) e le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, etc.), la Prefettura, il MIUR regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare i suoi compiti anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, case famiglia, etc.) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
 - q) promuove azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati, nonché partecipa e collabora con l'Osservatorio Infanzia ed Adolescenza comunale ad azioni e progetti da questo realizzati tra cui le iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre, istituita ai sensi della legge 451/97, art. 1 comma 6.3.
 - r) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione scolastica e del lavoro minorile, in collaborazione con gli Enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;
 - s) vigila sulla presenza sul territorio di minori non accompagnati, di minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali ed alla magistratura minorile.

3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce dei compiti indicati, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o tra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza. L'Ufficio del Garante è anche luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra i diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche e del privato sociale, attive nella Città sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella Città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4. Il Garante, nel ruolo di facilitatore, convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza comunale, delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o tra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, allo scopo di promuovere azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazioni con gli Organi del Comune

1. Il Garante relaziona al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale in ordine alle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante è membro di diritto dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza comunale.

3. Il Garante può avanzare proposte e riferire iniziative e interventi agli Organi del Comune, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 5 – Trattamento economico, struttura e personale

Il Garante svolge il proprio incarico a titolo totalmente gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese autorizzate dal Segretario Generale, sostenute e documentate, strettamente connesse all'attività svolta, previa istituzione e valorizzazione di apposito fondo nel Bilancio comunale (che risulta, pertanto, il limite di spesa massimo ammissibile per il riconoscimento dei citati rimborsi spesa).

Il Garante ha sede, di norma, presso il Comune di San Benedetto del Tronto ed è eventualmente assistito dal personale individuato dal Servizio Politiche Sociali dell'Amministrazione Comunale.